

In relazione al rinnovo delle cariche in seno al Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti dei Collegi Provinciali si riportano di seguito le principali norme e indicazioni nel merito demandando, per il resto, al testo integrale della normativa citata.

⇒ **D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233** così come modificato dalla legge 14/5/2005 n. 80 (art. 2, punto 4, comma 4-sexies) relativamente all'art. 2, comma 5.

#### **Art. 2**

*"1. Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'Albo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.)*

*2. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.*

*3. Le votazioni dovranno avere luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.*

*4. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.*

*5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni"*  
Omissis.

L'Assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto (art.2 DLCPS 233/46). Il quorum richiesto per la validità delle elezioni (come statuito anche dalla giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie: cfr. decisioni nn. 2 del 28 marzo 2008 e 25 del 13 luglio 2009) è, in seconda convocazione, pari al 10% degli iscritti; i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio.

Relativamente alla scheda da compilare si ricorda che sono valide le schede che riportano un numero di preferenze inferiore al numero di candidati da eleggere.

In merito al modificato comma 5, sopra integralmente riportato, sorgono evidenti problemi relativamente all'onere della prova dell'effettivo invio delle comunicazioni da parte del Collegio rispetto alla Posta Prioritaria. Infatti la semplice affrancatura e spedizione da parte del Collegio non permette di avere nessun elemento formale che dimostri "l'effettivo invio". Lasciando ai Collegi la dovuta autonomia nel trovare localmente soluzioni in merito, si ritiene di consigliare di contattare gli **uffici postali locali** e verificare, per esempio, la possibilità di recarsi **all'ufficio Postale** con le buste e con il relativo elenco per l'attestazione dell'avvenuta spedizione oppure verificare la sussistenza di servizi offerti per le spedizioni *on-line*.

Sono esclusi dall'elettorato attivo i sospesi dall'esercizio della professione.

Si sottolinea che le modalità di invio indicate (Posta Prioritaria, telefax e posta elettronica certificata) sono tassative e non consentono l'uso di diversi sistemi di spedizione.

L'avviso della convocazione mediante annuncio, da effettuarsi entro 10 giorni sul sito internet di questa Federazione, avverrà a seguito dell'invio da parte del Collegio dell'avviso secondo il **modello** allegato. Tale avviso per motivi organizzativi, di gestione del sito e soprattutto per rispettare i termini previsti dalla legge, deve pervenire in Federazione **almeno 3 giorni lavorativi** prima del prescritto termine di 10 giorni.

I Collegi sono quindi pregati di adempiere in tempi utili.

⇒ **D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 e successive modificazioni**

#### **Art. 14**

*“Ogni triennio, entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell’Ordine o Collegio è convocata l’assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio. (e del Collegio dei Revisori dei Conti).*

*L’avviso di convocazione da inviarsi (con lettera raccomandata almeno venti giorni – **ABROGATO** dalla su citata legge 14/5/2005 n. 80) per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata dieci giorni prima di quello fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni*

E’ auspicabile venga altresì espressa:

- L’indicazione che l’assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un decimo degli aventi diritto;
- L’informazione che sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi IPASVI
- L’informazione che non è ammessa la delega
- La facoltà di indicare anche un numero inferiore di preferenze a quello previsto dalla normativa;
- La necessità di verificare la sussistenza di eventuali omonimie e, in caso positivo, di rendere il voto inequivoco, onde evitarne l’annullamento. Si consiglia di mettere a disposizione nella sala in cui si vota una o più copie dell’Albo .
- L’avvertenza di presentarsi munito di un documento di riconoscimento
- L’informazione che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità o incompatibilità per le elezioni alle cariche ordinistiche;
- L’informazione che entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (presso il Ministero della salute), che decide nel termine di sei mesi.(art. 21 DPR 221/1950 - art. 3 comma 4 legge 241/90).

Al fine di rispettare il termine di 10 giorni e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 del Dpr 221/50 il Consiglio Direttivo non dovrebbe procedere all’esame di nuove domande di iscrizione all’albo una volta spedito l’avviso di convocazione.

#### **Art. 15**

*“L’Assemblea è presieduta dal presidente in carica dell’Ordine o Collegio.*

*I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all’assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.”*

#### **Art. 16**

*“Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti.*

*La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco munite del timbro dell’Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233.”*

#### **Art. 17**

*“Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:*

*La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell’Ordine o Collegio vengono dal Presidente dell’ufficio elettorale consegnate all’elettore previa la sua identificazione, all’atto in cui l’elettore stesso si presenta per esprimere il voto: contemporaneamente viene consegnata all’elettore una matita copiativa, che dovrà essere restituita al Presidente con la scheda e la busta.*

*Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.*

*Il Presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all'urna e al plico vengano incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recante il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del Presidente e degli altri componenti l'ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.*

*Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.*

*All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la votazione.*

*Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.*

*Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio."*

#### **Art. 18**

*"Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario."*

#### **Art. 19**

*"Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.*

*A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma."*

#### **Art. 20**

*"Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente art. 2.*

*Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del Consigliere più anziano di età."*

#### **Art. 21**

*"Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi."*

#### **Art. 27**

*"Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti nell'albo ed estranei rispettivamente ai Consigli Direttivi ed ai Comitati Centrali.*

*Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo.*

*Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli Direttivi ed i Comitati Centrali."*

Si ricorda inoltre che, ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo - 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, "non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell'Ordine o del Collegio e come revisore dei conti, salva all'interessato di optare, alternativamente, per l'una o per l'altra carica qualora fossero confluiti, sul di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l'una e per l'altra.

*Ne consegue che non può essere motivo di nullità della scheda il fatto che lo stesso nominativo sia stato incluso e tra i nominativi votati a membri del Consiglio dell'Ordine o del Collegio e tra i nominativi votati a revisori dei conti."*

Si richiama anche la decisione n. 40 dell'8 maggio - 13 giugno 1964 sempre della predetta commissione secondo cui, "poiché la proclamazione del risultato delle operazioni elettorali importa la proclamazione del numero dei voti validi attribuito a ciascun nominativo votato, in mancanza di accettazione della carica da

*parte di un eletto, ha diritto a succedergli quello che immediatamente dopo di lui abbia riportato il maggior numero di voti validi.*

*E' pertanto legittima la constatazione ad opera del nuovo Consiglio Direttivo di un Ordine o Collegio professionale sanitario della mancata accettazione da parte di un eletto e del diritto di sostituirlo da parte di chi lo segue nella graduatoria dei votanti, rientrando ciò nel potere-dovere di ciascun organo di controllare la conformità a legge della propria composizione."*

Si fa presente che le norme di cui trattasi sono inderogabili.

Le massime delle decisioni della Commissione Centrale delle professioni sanitarie sono visibili sul sito del Ministero della salute.

*La presidente*

Annalisa Silvestro